



310/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80064 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Carolina Drisaldi.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rilevato che il resistente ha liquidato il trattamento pensionistico senza tener conto del servizio pre-ruolo presso Poste Italiane

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dal 1.7.1982 al 14.1.1985 e oggetto di computo.

Ha concluso chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico, con arretrati e oneri accessori, e vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario; in via istruttoria ha chiesto la nomina del CTU.

Con memoria di costituzione il resistente ha rilevato che l'istanza di computo del ricorrente del 5/11/2019 è stata rigettata per decadenza ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. n. 1092/1973. Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'udienza del 18/06/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Carolina DRISALDI ha chiesto il deposito del fascicolo amministrativo e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Gianna FIORE per l'INPS si è riportata alla memoria in atti; al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, includendo il servizio pre-ruolo presso Poste Italiane dal 1.7.1982 al 14.1.1985. Sul punto, il resistente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 147 del D.p.r. n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1092/1973, che così dispone: "Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio".

Nel caso in esame, il ricorrente non ha provato di avere presentato la domanda di computo nel rispetto del termine di cui al suddetto art. 147.

Pertanto, il ricorso è rigettato (in termini, questa

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sezione, sent. n. 682/2021 e sent. n. 113/2024).

Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso, compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO

VINICOLA
CORTE DEI CONTI

24.06.2025 11:18:19 GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
ato,
dell'art.
c. 3 D.Lgs.
196/03

